



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - MODENA -

Regolamento

Contributo al Patrocinio Legale in sede civile per chi sia vittima di violenza e/o di atti persecutori

Art 1)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena nella seduta del 7 aprile 2026 ha deliberato la istituzione di un Fondo dedicato, volto ad offrire un **contributo** di sostegno alle azioni da proporsi in sede **giudiziaria civile di primo grado** a favore di chi, vittima di violenza fisica, psicologia, sessuale, economica o di atti persecutori, superi, con il reddito, il limite imponibile per accedere al Patrocinio a spese dello Stato.

Le/I richiedenti dovranno, tuttavia, documentare un reddito personale da lavoro non superiore al **doppio** di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato in sede civile.

Art. 2)

Il contributo sarà pari alla **metà** del preventivo redatto dal Legale scelto dalla parte, e depositato, unitamente alla domanda di fruizione del beneficio.

Possono accedere al contributo, coloro che - **senza limiti di età e in possesso dei requisiti del presente Regolamento** – siano parti di **giudizi civili** nei quali vi siano allegazioni di violenza indicativamente fisica, psicologica, sessuale, economica o di atti persecutori.

Le vittime potranno farsi assistere e rappresentare da un Avvocato che non abbia subito sanzioni disciplinari, dimostri il possesso di attitudini ed esperienza professionale comprovate quantomeno dal patrocinio in 5 cause civili negli ultimi due anni, abbia un'anzianità professionale non inferiore a due anni dalla data di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Possono usufruire di tale contributo anche le/i richiedenti l'ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.c.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - MODENA -

Per l'accesso al contributo dovrà essere presentata al Consiglio dell'Ordine apposita domanda, sottoscritta dall'istante e dal Legale incaricato, che sarà sottoposta all'esame della Commissione appositamente costituita.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l'inammissibilità della stessa, il preventivo del Legale incaricato, redatto applicando i parametri forensi nell'importo minimo.

Alla domanda dovrà essere, altresì, allegata, pena l'inammissibilità della stessa:

- a) apposita certificazione dell'avvenuto previo deposito presso la Procura della Repubblica e/o altre Autorità competenti, di specifica denuncia/querela per i reati presupposti e/o connessi e/o conseguenti, alla azione civile per la quale è richiesto il contributo;
- b) l'ordinanza di applicazione della misura coercitiva in sede penale
- c) l'ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342 bis/ter c.c. in sede civile

Ai fini dell'accesso al contributo verrà considerato unicamente il reddito individuale di chi sia vittima di violenza.

Art. 3)

E' istituita, presso il Consiglio dell'Ordine, la Commissione di valutazione delle istanze presentate, composta da tre membri, di cui quantomeno un civilista e un penalista, tutti designati dal Consiglio.

Il Presidente dell'Ordine individuerà tra i tre componenti il Referente del Consiglio, per comunicazioni scritte e/o verbali, aggiornamenti e controlli.

La Commissione, attraverso il Referente, aggiornerà semestralmente il Consiglio con apposita relazione, sul numero e sull'esito delle istanze presentate, sui contributi assegnati e su ogni tema che sia ritenuto dalla Commissione e /o dal Consiglio meritevole di comune condivisione

La Commissione si riunirà di norma e salvo urgenze, con cadenza mensile per l'esame delle istanze e per effettuare i controlli necessari per legge e regolamento.

Le istanze verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento del Fondo.

La liquidazione del contributo verrà effettuata a favore del Legale incaricato, rispettivamente all'esito della fase di emissione dell'ordine di protezione ex art 342



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - MODENA -

c.c., successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado o ad avvenuta cessazione dell'incarico da parte del Legale.

Art. 4)

L'Ordine degli Avvocati tratterà i dati personali delle persone fisiche coinvolte a vario titolo nell'attuazione del Fondo in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, garantendo adeguata informativa agli interessati nelle forme e nei modi disciplinati.

Art. 5)

Rinvio alle leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti previsti in materia.

Modena, 7 aprile 2026

Il Presidente

F.to avv. Roberto Mariani